

L'Agenzia ha illustrato il piano per le nuove posizioni organizzative

Entrate con 1.469 Poer

A settembre selezioni per i quadri intermedi

DI CRISTINA BARTELLI

Al via da settembre le selezioni per le posizioni organizzative di elevata responsabilità (Poer). Si tratta di 1.469 posti a cui si potrà accedere, dopo le pressioni dei sindacati, solo dopo aver sostenuto una prova selettiva scritta e un colloquio motivazionale. Entrambe le prove dovranno essere strutturate in modo da accertare il possesso dei requisiti tecnico-professionali oltre che organizzativo-gestionali dei candidati. Da gennaio i prescelti entreranno nel pieno delle loro funzioni. Ieri dunque con l'incontro di presentazione ai sindacati da parte dei vertici dell'Agenzia delle entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini, è stato illustrato il nuovo assetto organizzativo che l'Agenzia assumerà a seguito dell'introduzione di nuove posizioni intermedie (Poer). In particolare, sono state illustrate le modalità con cui verranno selezionate queste figure, i posti che andranno a ricoprire e

le modalità di inserimento e collocamento all'interno delle direzioni provinciali e regionali.

L'Agenzia ha affidato agli esperti della società di consulenza di Korn Ferry il compito di individuare il processo di graduazione delle posizioni organizzative.

Sono stati analizzati tre fattori articolati in otto elementi di valutazione per determinare quelli che nell'incontro è stato definito complessità dei ruoli.

Le Poer, i quadri intermedi, sono

la risposta dell'amministrazione finanziaria alla sentenza della corte costituzionale 37/2015 che ha sancito l'illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo, in proroga e a funzionari che non hanno vinto regolare concorso. La valutazione dunque terrà conto del grado di competenza,

e cioè la misura del livello di conoscenza rilevante, capacità manageriale ed esperienza che contribuiscono a garantire una performance accettabile; altro parametro valutativo è il problem solving; infine la finalità che misura la re-

sponsabilità delle azioni e si legge nel documento: «le conseguenze delle stesse nonché l'effetto della posizione sui risultati finali dell'organizzazione».

Le posizioni organizzative considerate operative saranno, per tutto il territorio, 942. Mentre le posizioni organizzative così ripensate e aggiornate saranno sia per quelle tecniche sia per quelle centrali 1.469 a fronte di un organico di 467 dirigenti.

Per gli uffici centrali saranno selezionati 252 Poer, per le direzioni regionali 1.217. In Lombardia il numero più alto di posizioni vacanti: 169.

Ma le novità potrebbero non finire qui. Il ministro per i rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccar, in un incontro con la sigla sindacale Flp ha evidenziato l'idea di istituire nuclei investigativi preposti ai controlli fiscali unici sul territorio, in modo che il soggetto selezionato si assoggettato a un unico controllo in materia tributaria.

—© Riproduzione riservata—



Ernesto Maria Ruffini

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO SULLE PLUSVALENZE

Immobili donati al valor normale

La plusvalenza dell'immobile donato indirettamente si calcola al valore normale. Per la determinazione della plusvalenza in caso di rivendita di un bene immobile da parte del beneficiario non esercente attività di impresa, infatti, non si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dall'erogante la liberalità.

Non si può, dunque, applicare l'art. 68, primo comma, secondo capoverso del dpr n. 917/1986 (Tuir) (plusvalenze), in quanto l'atto di riferimento è un negozio diverso da una donazione, non suscettibile di riqualificazione.

Lo ha chiarito il Consiglio nazionale del notariato tramite la pubblicazione dello studio n. 15/18 volto all'analisi e all'approfondimento del discorso tema delle liberalità indirette nel regime delle imposte sui redditi. La disamina muove dalla premessa che: «L'argomento non è stato direttamente disciplinato dal legislatore e viene trattato dalla dottrina soprattutto nell'ottica di un inquadramento generale della definizione di reddito. Tuttavia la più recente maggiore diffusione delle liberalità in esame, richiede un'analisi della materia anche in relazione alle relative ricadute sul piano pratico/applicativo».

Per le cosiddette «liberalità non donative» si intendono gli atti di disposizione mediante i quali vengono, seppur in maniera indiretta, raggiunti gli stessi effetti della donazione (i.e. arricchimento del beneficiario e «impoverimento» del disponente) senza utilizzare la forma solenne dell'atto pubblico, ossia senza che ci sia il contratto nella forma dell'atto notarile ricevuto in presenza di due testimoni. La casistica delle donazioni indirette è mol-

to ampia: si va dal negozio misto compravendita-donazione, in cui per il bene oggetto di compravendita è stabilito un prezzo simbolico, a tutti i casi di bene acquistato con denaro versato da terzi (è il tipico caso della casa comprata dal figlio con denaro dei genitori), passando attraverso la fideiussione rilasciata in favore di un soggetto con contestuale rinuncia al diritto di rivalsa, fino alla cointestazione di un bene o di un conto corrente tra due soggetti, uno solo dei quali abbia sopportato l'esborso.

La tassazione delle liberalità indirette rileva solo nel caso di redditi che si ottengono nell'esercizio dell'impresa, arti o professioni, poiché solo in tale sistema è possibile trovare un sostegno normativo (nella materia tributaria, infatti, opera la riserva di legge). Nello specifico, le liberalità indirette possono costituire il presupposto per l'emersione di componenti positivi di reddito per l'erogante, come fattispecie di destinazione estranea all'esercizio di impresa e in capo al beneficiario, quali sopravvenienze attive. Al contrario, per le persone fisiche non imprenditori o non esercenti arti e professioni, l'entrata-liberalità indiretta ha natura di reddito, ed è quindi tassabile solo se deriva da una fonte produttiva, ossia se ha come causa un titolo giuridico di natura onerosa. Pertanto, in termini generali, la stessa operazione qualificabile come liberalità non donativa potrà avere un diverso apprezzamento in chiave reddituale a seconda se posta in essere da (o a favore di) imprenditori o non.

Vincenzo Morena

—© Riproduzione riservata—

DIGNITÀ

Crediti p.a. modifiche in arrivo

Il governo apre all'introduzione già nel decreto dignità della proroga alla compensazione dei crediti e dei debiti detenuti da professionisti e imprese con la pubblica amministrazione.

La norma, proposta in un emendamento di Simone Baldelli (F), ha trovato la disponibilità del governo, pronto a inserirla in legge di bilancio, ad anticiparla nell'ambito della conversione del decreto. Non è ancora chiaro se la misura diventerà strutturale, come previsto dall'emendamento, o se varrà solo per un tempo limitato.

Il viceministro all'economia, Laura Castelli, ha confermato che il governo «sta lavorando perché possa entrare già qui». Intanto i lavori sull'ammissibilità degli emendamenti al dl 87/18 sono continuati per tutta la giornata di ieri.

Il senato si prepara a esaminare il provvedimento da lunedì 6 agosto fino a venerdì 10, «ove approvato dalla camera». Lo ha comunicato in aula al senato il presidente di turno, Roberto Calderoli, al termine della conferenza dei capigruppo.

CASSAZIONE

Tassa soggiorno con danno

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Risponde di danno erariale l'albergatore che incassa il tributo dai clienti ma non versa al comune i soldi relativi all'imposta di soggiorno, poiché la riscossione, da parte del gestore della struttura ricettiva, è imposta dalla legge. Così i giudici con l'ermellino che, con la sentenza 19654/18 (udienza 24/10/2017), sono intervenuti rigettando il ricorso di un albergatore per la riforma di una sentenza della Corte dei conti per la Toscana che lo ha visto soccombente a titolo di danno erariale per l'imposta di soggiorno, incassata dai clienti negli anni 2012 e 2013 ma non versata al comune di riferimento.

Il contribuente ha eccepito che la norma primaria, che ha istituito l'imposta di soggiorno, ha posto a carico del turista il tributo stesso senza nulla disporre sulle modalità di riscossione, con la conseguenza che, sempre a parere dello stesso albergatore, l'obbligazione tributaria si doveva ritenere perfezionata esclusivamente tra il turista e l'amministrazione locale. Di fatto l'albergatore non deve essere considerato parte in causa, poiché la relativa legge, di cui all'art. 23 della carta costituzionale, non consente di estendere a suo carico le obbligazioni che la norma primaria pone in capo al turista, in quanto soggetto che acquisterebbe la qualifica di agente contabile se incaricato della detta riscossione; di fatto, anche con gli ulteriori rilievi si pone l'accento sul fatto che un operatore come il ricorrente non può mai essere qualificato come agente contabile, né di fatto, né di diritto. I giudici aditi, però, hanno rilevato che il gestore della struttura ricettiva, che incassa per conto del comune l'imposta di soggiorno con obbligo di versarla al comune, maneggia senza dubbio «denaro pubblico» e, quindi, è tenuto alla resa del conto, aggiungendo ulteriormente che si appalesa del tutto ultroneo il richiamo operato all'istituto della delegazione.

—© Riproduzione riservata—